



ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 86 del 29-09-2023

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sona risulta inserito nella zona IT0521;

RILEVATO CHE:



- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde;**
 - **Livello di allerta 1 - arancio;**
 - **Livello di allerta 2 - rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- tra le misure introdotte dalla D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, viene stabilita la programmazione dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, di n. 7 "domeniche ecologiche" di limitazione totale della circolazione dei veicoli dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ad esclusione dei veicoli elettrici e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, la cui gestione è affidata ai Comuni competenti per territorio;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i Comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 2 luglio 2019;

Viste le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";



VISTI la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTA l’ordinanza R.G. n. 103 del 03.08.2011 ad oggetto: “Misure per la riduzione dell’inquinamento dell’aria. Ordinanza di obbligo della copertura degli autocarri che trasportano materiali polverulenti”;

Viste le D.G.R. n. 836 del 06 giugno 2017 e n. 1089 del 09 agosto 2021 che forniscono indicazioni sulle modalità di implementazione delle misure temporanee da applicare alla circolazione dei veicoli, prevedendo che siano fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico e scarico delle merci, per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

TENUTO CONTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell’incontro del 21.09.2023 in relazione all’attuazione delle misure previste dalle DGR 238/2021, che anticipava i contenuti della D.G.R. 1089/2021;
- delle indicazioni stabilite nell’ambito del Tavolo Tecnico Zonale nelle sedute del 24 agosto 2023 e del 25 settembre 2023;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. In caso di nessuna allerta – colore verde, divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal 1 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 30 aprile 2024**, dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo,



inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 1 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 30 aprile 2024, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 1 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 30 aprile 2024, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 3.5. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
- 3.6. limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3, e per L. si intende da L1e a L7e.

4. Domeniche Ecologiche

In adempimento alla D.G.R.V. n. 238 del 2 marzo 2021, verranno istituite le misure di limitazione della circolazione in occasione delle “Domeniche Ecologiche”, previste per il 2023 ed il 2024, le cui date e relativi avvisi, verranno successivamente comunicati e pubblicati sul sito web del Comune.

5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- S.R. 11 (arteria che collega Verona con Peschiera del Garda);
- S.P. n. 26 (arteria che collega Sommacampagna con Bussolengo)

ricadenti nel territorio comunale di Sona (VR).

6. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);



- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve, casa – lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- l) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione esclusivamente per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- p) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- q) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- r) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- s) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone



impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;

t) veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;

u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

w) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

x) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs 285/92;

y) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età;

aa) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a €16.631,71, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità;

bb) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;

cc) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada;

dd) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale – casa;

ee) veicoli (N) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

ff) veicoli (N), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura: - Euro 4 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) livello allerta 1 (colore arancio) e livello di allerta 2 (colore rosso); - Euro 5 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 – colore rosso;

gg) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione); hh) veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova; ii) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

jj) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento



Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024**, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ed inoltre

INVITA

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
 - ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli



inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

4. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta e lo spostamento a piedi;
 - limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.sona.vr.it>) ed altri strumenti informativi al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e,**



nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO
DALLA VALENTINA GIANFRANCO

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)